

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5147 R	16 gennaio 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 18 dicembre 2000 presentata nella forma
elaborata da Roger Etter per la Deputazione UDC per la modifica della
legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les pubb)
(v. messaggio 10 luglio 2001)**

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa elaborata propone un inasprimento delle sanzioni a carico dei gerenti e dei gestori di esercizi pubblici per quanto attiene la mancata applicazione delle norme in vigore relative all'accesso ai locali notturni e alla limitazione della vendita di bevande alcoliche, con l'intento di rafforzare la protezione degli avventori minorenni.

In particolare l'iniziativa chiede:

- la modifica dell'art. 66 cpv. 1 Les pubb con l'innalzamento della sanzione minima da fr. 20.- a fr. 1'000.-;
- una nuova lettera c) dell'art. 68 Les pubb, con l'inserimento fra i motivi di sospensione dell'autorizzazione a gestire anche le violazioni degli art. 47, 48, 49 e 50 Les pubb;
- una nuova lettera d) dell'art. 68 Les pubb, con l'inserimento fra i motivi di revoca dell'autorizzazione a gestire anche la recidività delle violazioni nell'arco di dodici mesi degli art. 47, 48, 49 e 50 Les pubb.

2. LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il CdS nel messaggio no. 5147, pur convenendo che sia auspicabile un innalzamento dell'importo minimo delle contravvenzioni, ritiene smisurata la proposta dell'iniziativa di portare da fr. 20.- a fr. 1'000.- il minimo della contravvenzione (art. 66 cpv. 1 Les pubb) e propone di fissarlo a fr. 50.-.

Per quanto attiene alle proposte atte a sanzionare con la sospensione dell'autorizzazione a gestire o addirittura con la revoca della stessa le infrazioni degli artt. 47, 48, 49 e 50, il CdS ricorda di come detta possibilità sia già oggi data dalla legge.

Formula inoltre una proposta aggiuntiva, quella di imporre a chi ha la responsabilità del buon funzionamento dell'esercizio pubblico, l'obbligo, in caso di dubbio, di esigere da parte degli avventori un documento atto a certificare l'età, con un'aggiunta di un nuovo articolo (53 a).

3. LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

Il problema sollevato dall'iniziativa porta l'attenzione su due temi d'estrema attualità nella nostra società: la presenza - numericamente importante - di minorenni non accompagnati da maggiorenni negli esercizi pubblici oltre le ore 21.00 - anche se ciò sarebbe proibito in base alla legge in vigore - e la mescita di alcol incontrollata anche ai minori di 18 anni.

L'iniziativa chiede un controllo maggiore dell'applicazione della legge vigente ed un inasprimento delle sanzioni previste nel caso di non rispetto della stessa.

Il problema che si è posto la Commissione è quello a sapere se la legge - così come è oggi in vigore - sia effettivamente applicabile e se un inasprimento delle sanzioni possa portare veramente ad un'applicazione effettiva della legge e ad un beneficio per quanto attiene la prevenzione all'alcolismo e la protezione dei minorenni.

La Commissione di fronte a queste questioni ha ritenuto opportuno approfondire il tema e valutare la portata della problematica, cercando dei dati statistici atti a meglio inquadrare la situazione nel nostro Cantone, dati riportati di seguito.

"Giovani come va?", 1998

Dal rapporto "Giovani come va?, dati 1998", che riassume i dati dell'inchiesta sulla salute e sui comportamenti dei giovani tra gli 11 ed i 16 anni, promosso dall'OMS ogni 4 anni in 26 nazioni, si rileva che dal campione di 1'490 adolescenti residenti in Ticino, avente un'età tra gli 11 e 15 anni e distribuiti in 83 classi nel 1998:

- il 48.7% non esce mai la sera con gli amici;
- il 35.6% esce una o due volte la settimana la sera con gli amici;
- il 2.1% esce tutte le sere.

Il 57% di questi ragazzi ha già consumato bevande alcoliche, con una percentuale che a 11 anni è del 38.2% e che a 15 anni sale all'82.5%

Possiamo immaginare - pur non disponendo di dati statistici - che nella fascia di età dai 16 ai 18 anni le uscite alla sera ed il consumo di bevande alcoliche siano ancora maggiori che non nelle fasce d'età inferiori.

Questi dati evidenziano - qualora fosse ancora necessario e non ce ne fossimo accorti - che negli ultimi anni vi sono stati dei cambiamenti d'atteggiamento dei minorenni nella società.

I dati statistici dell'OMS confermano che la situazione è mutata rispetto al passato anche nel nostro Cantone e che l'uscire alla sera per tanti minorenni non costituisce più un'eccezione, ma fa parte dell'acquisito e viene accettato da molte famiglie.

Su questa evoluzione dei costumi si possono avere pareri diversi: sta di fatto però che la situazione è oggi questa e non è più possibile ignorarla o semplicemente credere di poter invertire la rotta con delle proibizioni.

Regolamentazioni cantonali

Per quanto attiene all'alcol, come il tabacco, esso rappresenta nella nostra società come una sorte di rito di passaggio grazie al quale l'adolescente accede al mondo degli adulti e

a comportamenti fino a quel momento vietati: il contesto culturale influenza il consumo d'alcol - socialmente legittimato - per cui è importante che il giovane possa individuare i confini esistenti tra l'uso non problematico e l'uso che crea dipendenza.

Va fatto rilevare come il Cantone Ticino sia l'unico Cantone in Svizzera a non differenziare l'età di divieto dell'acquisto di superalcolici da quello dei prodotti per fermentazione a basso grado: se in tutta la Svizzera - tramite legislazione federale - i distillati non possono essere venduti ai minori di 18 anni, negli altri Cantoni le bevande alcoliche a fermentazione (birra, vino ecc.) a basso grado alcolico sono permesse dalle leggi cantonali già a partire dai 16 anni (v. allegato 1).

Piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie, 2001-2004

Scorrendo il progetto di piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie 2001-2004, si evince che la prevenzione - "strumento indispensabile e investimento per il futuro della popolazione" - passa proprio anche dalla promozione di fattori di protezione individuali e ambientali: "prevenire significa promuovere situazioni di agio".

Sempre nello stesso progetto si afferma:

"Il consumo di alcol e tabacco nella prima adolescenza desta non poche preoccupazioni. Per quanto riguarda l'alcol la diminuzione sensibile dei prezzi dei superalcolici, la diffusione di nuove bevande con forte attrattiva dal punto di vista dell'immagine, l'inosservanza generalizzata della norma che impedisce la vendita di alcol ai minori di 18 anni, il prezzo delle bibite analcoliche di maggior richiamo superiore a quello della birra, hanno di fatto portato all'aumento del consumo di alcol anche nella fascia di popolazione più giovane."

Gruppo di lavori centri socio culturali

L'8.4.1997 il Consiglio di Stato aveva anche istituito un gruppo di studio avente il mandato di allestire un rapporto conoscitivo sui centri socioculturali di alcune città svizzere e di fornire delle indicazioni propositive per l'eventuale insediamento di progetti socioculturali in Ticino. Il problema giovanile era già allora sentito e riconosciuto, ed in effetti il rapporto concludeva in questi termini:

"Valutando la situazione nelle varie città Svizzere si può affermare che la creazione di centri socioculturali risponde ad un bisogno reale: la sua realizzazione va perciò considerata positivamente, anche tenendo conto del difficile momento occupazionale e le profonde mutazioni sociali a cui dobbiamo fare fronte."

4. LE CONCLUSIONI

Nella nostra società la prevenzione alla dipendenza dell'alcol deve essere fatta più responsabilizzando il singolo che non introducendo proibizioni: con l'alcol si deve saper convivere poiché fa parte del nostro modo di vivere. Parallelamente alle modifiche puntuali proposte dall'iniziativa Etter e riprese in parte nel presente rapporto, la Commissione ha quindi deciso di presentare una mozione nella quale si chiedi che la vendita di alcol ai minori e la presenza degli stessi negli esercizi pubblici vengano valutate nella loro totalità, cercando di potenziare ed ottimizzare gli sforzi volti alla prevenzione.

La Commissione reputa che le misure proposte nell'iniziativa e riprese parzialmente nel presente rapporto - se non saranno accompagnate da misure di sostegno e da una presa di coscienza della situazione reale - rischiano di non ottenere l'effetto desiderato e di restare di difficile applicazione.

Art. 66 cpv. 1

La Commissione propone di accogliere parzialmente la modifica dell'art. 66 cpv. 1 Les pubb proposta dall'iniziativa, rispettivamente dal Consiglio di Stato, con un innalzamento della sanzione minima da fr. 20.- a fr. 50.- e l'introduzione di un minimo fissato a fr. 200.- per le infrazioni relative alla vendita di alcolici a minorenni.

Per quanto attiene le altre due modifiche della Les pubb agli articoli 68 e 69, la Commissione condivide la posizione del Consiglio di Stato e invita a respingere le modifiche proposte dall'iniziativa.

Invita inoltre ad accettare la proposta di modifica dell'art. 53 Les pubb così come formulata dal Consiglio di Stato, ritenendo più che opportuno che i gerenti - appena sussista un minimo dubbio sull'età - debbano chiedere un documento di legittimazione.

Per la Commissione legislazione

Monica Duca Widmer, relatrice

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bobbià -

Canonica G. - Carobbio W. - Dafond -

Dell'Ambrogio - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Jelmini - Nova - Pantani - Pini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 dicembre 2000 presentata nella forma elaborata da Roger Etter per la Deputazione UDC;
- visto il messaggio 10 luglio 2001 no. 5147 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 gennaio 2002 no. 5146 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

Art. 53a (nuovo)

Accertamento età

In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 66 cpv. 1

¹Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 50 è fissato a fr. 200.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.